SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 27 luglio 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vicenza

Camera di commercio di Viterbo

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Foscavir» *(11A09578)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Domutussina» *(11A09579)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluicare» *(11A09580)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aspirina» *(11A09581)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acetilcisteina Ratiopharm» *(11A09582)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Antispasmina colica» *(11A09583)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acetilcisteina Ratiopharm» *(11A09584)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Primene» *(11A09585)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acetilcisteina Ratiopharm» *(11A09586)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mixotone» *(11A09587)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gemadol» *(11A09588)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fentalim» *(11A09589)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fentatienil» *(11A09590)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lexotan» *(11A09591)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosfomicina Sandoz» *(11A09592)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ocufen» *(11A09593)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Beta 21» *(11A09594)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bezalip» *(11A09595)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Peditrace» *(11A09596)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Impromen» *(11A09597)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Practil 21» *(11A09598)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sirdalud» *(11A09599)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosamax» *(11A09600)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cosmegen» *(11A09601)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alendros» *(11A09602)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rhinocort» *(11A09603)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Klean Prep» *(11A09604)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ancotil» *(11A09605)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fitostimoline» *(11A09606)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Soluzioni per dialisi peritoneale Baxter» *(11A09607)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fraxiparina» *(11A09608)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluxarten» *(11A09609)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mercilon» *(11A09610)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gracial» *(11A09611)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aleve» *(11A09612)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Voltalgan» *(11A09613)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Azzalure» *(11A09623)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Totalip» *(11A09624)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bocouture» *(11A09625)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Torvast» *(11A09626)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lipitor» *(11A09627)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fentanil Actavis» *(11A09614)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Clopidogrel Actavis» *(11A09615)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fosinopril Actavis» *(11A09616)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Omolin» *(11A09617)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Benazepril Idroclorotiazide EG» *(11A09618)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Humulin» *(11A09619)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Epiduo» *(11A09620)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ciprofloxacina Hikma» *(11A09621)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fentalgon» *(11A09622)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Xarator» *(11A09628)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Rectogesic» *(11A09629)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zemplar» *(11A09630)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sumatriptan Germed» *(11A09631)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di vari medicinali *(11A09632)*
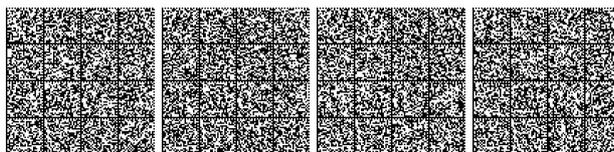
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. **119**.

Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

Visto in particolare l'articolo 23 della citata legge n. 183 del 2009 che conferisce delega al Governo ad adottare disposizioni finalizzate al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;

Sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della citata legge n. 183 del 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 5 maggio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in particolare ai sensi del citato comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, al fine di riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, dei permessi e delle aspettative, comunque denominati, nonché di razionalizzare e semplificare i documenti da presentare ai fini dello loro fruizione.

Art. 2.

Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di flessibilità del congedo di maternità

1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.»;

b) al comma 4, il primo periodo è soppresso.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104,
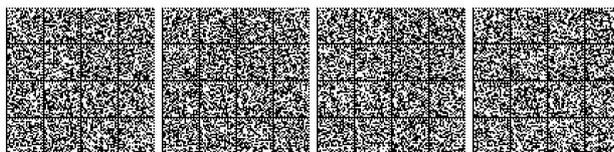
e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.»;

b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-*bis*. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-*ter*. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-*quater*. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-*quinquies*. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di aspettativa per dottorato di ricerca

1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.».

Art. 7.

Congedo per cure per gli invalidi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.

4. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di adozioni e affidamenti

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «entro il primo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti : «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 42-*bis* si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del minore.».

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CARFAGNA, *Ministro per le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La legge 4 novembre 2010, n. 183, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2010, n. 262, S.O.

- Si riporta il testo dell'articolo 23 della citata legge n. 183 del 2010:

«Art. 23. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell' articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;

d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;

e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.

3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.):

«Art. 8. *Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata* - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

- Per i riferimenti all'articolo 23, comma 1, della citata legge n. 183 del 2010, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 16. *Divieto di adibire al lavoro le donne*- 1. È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;

d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

1-bis. *Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.».*

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 33. *Prolungamento del congedo - 1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.*

2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.

3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.».

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.):

«Art. 4. *Accertamento dell'handicap* - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.».

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 42. *Riposi e permessi per i figli con handicap grave* - 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

3.

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni

dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. *Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cuiall'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.*

5-ter. *Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.*

5-quater. *I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.*

5-quinquies. *Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5,* 5-bis, 5-ter *e* 5-quater *si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.*

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».

- Si riporta il testo dell'articolo 33 della citata legge n. 104 del 1992:

«Art. 33. *Agevolazioni*

1.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971 , si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971 , nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

7-*bis*. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

- Per il riferimento al citato articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, vedasi in note all'articolo 3.

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.):

« 2. - I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.».

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile):

«Art. 1. - A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio.

Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonché alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584 , e all'indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , erogate nei periodi di paga, scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute dall'Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili.

Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero.

Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l'INPS è tenuto a rimborsare l'importo del saldo a credito del datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l'Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni.

Si applicano comunque le modalità disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

Ai soci delle compagnie del danno industriale e carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all'articolo 3, punto *e)*, della legge 22 marzo 1967, n. 161 , che sono poste a carico del fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli organismi interessati.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni.

Il Ministro del lavoro della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione a particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell'organizzazione aziendale, può con proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestazioni di cui al presente articolo.

Chiunque compia atti preordinati a procurare a sé o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternità non spettanti, ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti, è punito con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000, salvo che il fatto costituisce reato più grave, relativamente a ciascun soggetto cui riferisce l'infrazione.

Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini di cui al primo comma, all'erogazione dell'indennità giornaliera di malattia e di maternità dovuta è punito con una sanzione amministrativa di lire 50.000 per ciascun dipendente cui si riferisce l'infrazione.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio di cui all'art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia - stabiliti, per i marittimi, in misura pari all'aliquota vigente nell'anno 1979 per gli operai dell'industria - e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l'osservanza delle norme già in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse mediante convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che rimborserà gli oneri relativi al servizio prestato per suo conto.».

- La legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 febbraio 1980, n. 59.

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro *Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.*Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, nè i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.».

- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

« 2. - I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-*bis*, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.».

Note all'art. 6:

- Per il riferimento al citato articolo 33 della legge n. 104 del 1992, vedasi nelle note all'art.4.

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

« 42. - Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.».

- Si riporta il testo dell'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili):

«Art. 26. *Congedo per cure* - Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.».
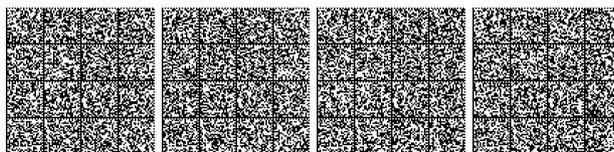
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509(«Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291):

«Art. 10. *Congedo per cure* - Il congedo per cure previsto dall'articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, può essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50 per cento, sempreché le cure siano connesse alla infermità invalidante riconosciuta.».

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001:

«Art. 45. *Adozione e affidamenti* - 1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno di vita del bambino.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap in situazione di gravità.».

11G0162

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 2011.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° luglio 2006/2013 e 1° luglio 2009/2016 relativamente alle cedole con decorrenza 1° luglio 2011 e scadenza 1° gennaio 2012.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti:

n. 84301 del 25 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2006, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° luglio 2006 e scadenza 1° luglio 2013, attualmente in circolazione per l'importo di 14.259.551.000,00,euro;

n. 59815 del 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2009, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° luglio 2009 e scadenza 1° luglio 2016, attualmente in circolazione per l'importo di 15.077.973.000,00 euro,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per l' accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con decorrenza 1° luglio 2011 e scadenza 1° gennaio 2012;

Vista la lettera n. 546796/11 del 27 giugno 2011 con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale delle cedole con decorrenza 1° luglio 2011, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° gennaio 2012, è accertato nella misura:

dell'1,14% per i CCT 1°.07.2006/2013 (codice titolo IT0004101447) cedola n. 11;

dell'1,14% per i CCT 1°.07.2009/2016 (codice titolo IT0004518715) cedola n. 5.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2011

Il direttore: CANNATA

11A10303

DECRETO 8 luglio 2011.

Emissione e corso legale delle monete d'oro da 20 euro della Serie «Flora nell'arte», in versione proof, millesimo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ot-

tobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali n. 1, relativo alla riunione della Commissione permanente tecnico-artistica del 26 gennaio 2011, e n. 6, relativo alla riunione del Comitato ristretto della Commissione permanente tecnico-artistica del 9 giugno 2011, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2011 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'oro da euro 20 della serie «Flora nell'Arte»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete e di stabilirne il corso legale;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da euro 20 della serie «Flora nell'Arte», in versione proof, millesimo 2011, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Oro	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	20,00	21	900	± 1‰	6,451	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: composizione delle vestigia dell'antica città di Pompei; alla base delle vestigia, il nome dell'autore «A. MASINI»; in giro, la scritta «Repubblica italiana».

Sul rovescio: particolare dell'affresco nella Casa del bracciale d'oro a Pompei, raffigurante un giardino, con al centro una ghiandaia e delle piante fiorite. Al lato sinistro, l'anno di emissione «2011»; al lato destro, «R» ed il valore «20 EURO»; in giro, la scritta «FLORA NELL'ARTE».

Sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Le monete d'oro da euro 20 della serie «Flora nell'Arte», in versione proof, millesimo 2011, hanno corso legale dal 4 agosto 2011.

Art. 5.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO *ROVESCIO*

Roma, 8 luglio 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A09938

DECRETO 8 luglio 2011.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni, relativo all'emissione del 30 giugno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 53607 del 22 giugno 2011, che ha disposto per il 30 giugno 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 53607 del 22 giugno 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 giugno 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 183 giorni è risultato pari a 1,988. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,000.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,744 ed a 2,983.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A10248
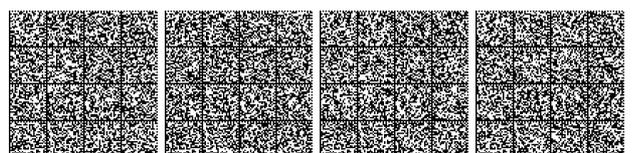
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, al prof. Emanuele James Scano di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 Agosto 1990, n. 241; la legge 19 Novembre 1990, n. 341; la legge 5 Febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 Maggio 1992; il decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 Ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 Gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 Maggio 1998; il decreto legislativo 25 Luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 Luglio 1999, n.300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 Giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 Gennaio 2002, n. 54; la legge 28 Marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 Febbraio 2005, 22; il decreto legislativo 9 Novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 Maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 Luglio 2008, n. 121; il Decreto del Presidente della Repubblica 20 Gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 Marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 Settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese non comunitario dal Prof. Emanuele James SCANO;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 Settembre 2010, in quanto è laureato in "Lettere" presso l'Università degli Studi di Cagliari;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata non superiore a quattro anni, nonché la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 25 Maggio 2011, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e 16, comma 3, del citato D. L.vo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 – Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario "Laurea in Lettere" conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari il 23.11.2004;

titolo di abilitazione all'insegnamento "Graduate Diploma in Education (Secondary)" conseguito presso Australian Catholic University di Melbourne (Australia) il 28.5.2007,

posseduto dal Prof. Emanuele James SCANO, di cittadinanza italiana, nato a Oristano il 27.6.1974, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

43/A Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado;

50/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

2 – Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A09916
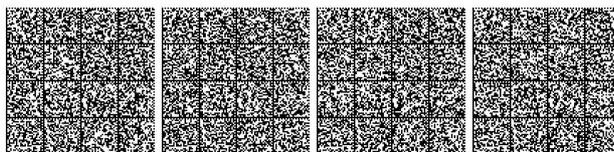
DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Tetyana Yovenko, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, 22; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese non comunitario dalla prof.ssa Tetyana Yovenko;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 12 marzo 2011, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Diplom y nr. 882999» rilasciato in data 1° luglio 1977 dall'Università statale di pedagogia «M. V. Gogol» di Nizhyn (Ucraina), comprensivo di Tirocinio, posseduto dalla prof.ssa Tetyana Yovenko, di cittadinanza ucraina, nata a Chernihiv (Ucraina) il 29 luglio 1955, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A Inglese - lingua straniera;

46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A09939

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 marzo 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Opinion Ecna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 , commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 27 luglio 2010 dall'Impresa MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Falcone 13, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato OPINION ECNA, contenente la sostanza attiva propiconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato PROTIL EC registrato al n. 10426 con decreto direttoriale in data 29 marzo 2000, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 febbraio 2010, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento PROTIL EC registrato al n. 10426;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 03/70/EC relativa all'iscrizione della sostanza attiva propiconazolo nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza propiconazolo;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva propiconazolo in allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 per il prodotto fitosanitario in questione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2014, l'Impresa MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l., con sede legale in Bergamo, via Falcone 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato OPINION ECNA, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva propiconazolo, per il prodotto fitosanitario in questione.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-20-50-100-250.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri: Makhteshim Chemical Works Ltd - Beer Sheva - Israele Aragonesas Agro S.A. - 28970 Humanes (Madrid) - Spagna.

Il prodotto è confezionato presso lo stabilimento delle imprese: ALTHALLER ITALIA SRL - San Colombano al Lambro (Milano); LIFA Srl - Vigonovo (Venezia).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15041.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

OPINION ECNA

(EMULSIONE CONCENTRATA)

FUNGICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE

OPINION ECNA
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° del

COMPOSIZIONE
Propiconazolo puro 25 g (=250 g/l)
(rapporto isomerico CIS/TRANS:1,42)
Coformulanti q.b.a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Falcone 13 – Bergamo Tel 035/328811

Contenuto ml 10-20-50-100-250 Partita N. vedi timbro

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva – Israele
ARAGONESAS Agro S.A. – 28970 HUMANES (Madrid) Spagna
Stabilimenti di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA SRL – San Colombano al Lambro (MI)
LIFA S.r.l. – Vigonovo (VE)

Prescrizioni Supplementari: non contaminare l'acqua con il suo prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza é prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida sistemico per traslocazione del principio attivo in modo acropeto, è assorbito rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi è poco esposto ai dilavamenti. Efficacia preventiva ed eradicante, con lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche. Impiegato sulle seguenti colture :

VITE : indicato per combattere l' Oidio, effettuando il seguente calendario di interventi:
-Pre-fioritura: trattamenti distanziati di due settimane alla dose di ml 8/hl. - Post-fioritura: trattamenti distanziati di due settimane alla dose di ml 15 hl. Se si dovessero effettuare trattamenti settimanali bisogna dimezzare le dosi.

FRUMENTO, ORZO, SEGALE, AVENA : contro Oidio (=Erysiphe spp), ruggini (=Puccinia spp), Septoria spp., Rincosporiosi (Rhynchosporium spp.), Helminthosporium (=Drechslera) teres e sativum. E' inoltre dotato di buona attività contro Cercosporella, Fusarium spp., trattando preventivamente quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni o alla comparsa delle prime pustole. Se si vuole una protezione completa della coltura è opportuno effettuare due applicazioni rispettivamente alla levata e in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili.
Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmintosporiosi, può rendersi utile e necessaria un'applicazione in autunno.
La dose d'impiego è di lt 0,5 ha in 300-500 litri di acqua, elevandola sino a 0,6 lt/ha in caso di forti attacchi di oidio.

RISO : indicato per combattere l'Elmintosporiosi, causata da Drechslera (Helmintosporium) teres, in modo particolare per le colture da seme; la dose d'impiego è di lt 0,4-0,6 ha, con trattamento alla prima comparsa dei sintomi e ripetendo il trattamento dopo circa un mese in caso di necessità, avendo cura di sospendere i trattamenti dal momento della completa emissione della pannocchia.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO : indicato per combattere la Cercospora, effettuando da due a quattro trattamenti alla dose di 0,8-1 lt/ha, con primo trattamento alla comparsa dei primi sintomi distanziando i trattamenti di 14 - 16 giorni.

CARCIOFO : per controllare l' Oidio alla dose di lt 0,2 ha, trattando alla comparsa delle primissime infezioni e ripeterli ogni 12-14 giorni.

ROSA : contro l' Oidio alla dose di ml 10-15 Hl ogni 12-14 giorni. Tenere presente che le colture protette, a seguito dei trattamenti possono subire fenomeni di rallentamento di crescita.

PESCO : contro Oidio, trattando dalla fase della scamiciatura della coltura, alla dose di ml 15-20 hl, ripetendo l'intervento ogni 10-12 giorni, in relazione alla sensibilità varietale, alla posizione del pescheto e all'andamento meteorologico. Per combattere la Bolla intervenire al bruno (autunno - inverno) alla dose di ml 30-40 hl. Negli interventi nella fase di bottoni rosa e nei trattamenti successivi il dosaggio consigliato è di ml 20-25 hl.

PESCO, ALBICOCCO, CILIEGIO, SUSINO : Contro la Monilia effettuando una o due applicazioni in pre e post fioritura secondo l'andamento stagionale e contro il Marciume dei frutti trattare in prossimità della raccolta rispettando il tempo di carenza alla dose di ml 25 hl.

TAPPETI ERBOSI : contro le malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei tappeti erbosi causate da Sclerotinia homeocarpa (=Dollarspot), Helminthosporium spp., Oidio, Ruggini. Intervenire con dosi ed intervallo dei trattamenti che variano a econda della malattie, delle condizioni ambientali e del tipo di pratica di mantenimento adottate. Indicativamente impiegare da 16 a 40 ml per 100 mq., equivalenti a 1,6-4 lt/ha bagnando abbondantemente la vegetazione con trattamenti cadenzati ogni 10-20 giorni.

MELONE : indicato contro l'Oidio alla dose di ml 12 - 15 hl con trattamento ogni due settimane.

Avvertenza : **in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.**

Fitotossicità : su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare l'eventuale sensibilità. In alcuni casi sono stati osservati sintomi di fitotossicità sulla Vite.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta di: melone, albicocco, ciliegio, pesco, susino, e carciofo; 28 giorni prima della raccolta di frumento, orzo, segale e avena; 35 giorni per la vite 42; giorni per il riso; 21 giorni prima della raccolta della barbabietola da zucchero.
Attenzione: da impiegare esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D.L.VO N° 65/2003)

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

2 3 MAR. 2011

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.........
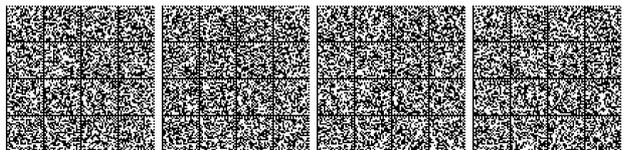
ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

OPINION ECNA

(EMULSIONE CONCENTRATA)

FUNGICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE

OPINION ECNA
Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° del

COMPOSIZIONE
Propiconazolo puro 25 g (=250 g/l)
(rapporto isomerico CIS/TRANS:1,42)
Coformulanti q.b.a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Falcone 13 – Bergamo Tel 035/328811

Contenuto ml 10-20-50-100 Partita N. vedi timbro

Stabilimenti di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd - Beer Sheva – Israele
ARAGONESAS Agro S.A. – 28970 HUMANES (Madrid) Spagna
Stabilimenti di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA SRL – San Colombano al Lambro (MI)
LIFA S.r.l. – Vigonovo (VE)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

12 3 MAR. 2011

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del........"

11A09937
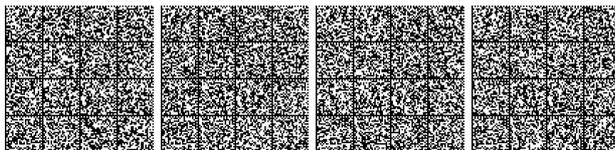
DECRETO 20 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Proteb 20 DG.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 28 aprile 2006 presentata dall'Impresa Prochimag Italia Srl con sede legale in Bologna - Viale Aldini 28, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato PR 1 contenente la sostanza attiva tebuconazolo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 29 febbraio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 4 marzo 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in PROTEB 20 DG;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Prochimag Italia Srl con sede legale in Bologna - Viale Aldini 28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PROTEB 20 DG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 29 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva tebuconazolo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 0,1-0,25-0,5-1-5-10-15.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell' Impresa Chemia Spa, in via Statale 327 Dosso (Ferrara).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13279.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

"PROTEB 20 DG"

Fungicida sistemico per pomacee (melo, pero), drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino), vite e cereali (frumento, orzo)
Tipo di formulazione : granuli idrodisperdibili

COMPOSIZIONE
- Tebuconazolo puro g. 20
- Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PROCHIMAG ITALIA srl - Viale Aldini, 28 – Bologna (Italia) Tel. 0532/848436
Officina di produzione : CHEMIA spa – via Statale 327 – 44047 Dosso (FE)
Registrazione Ministero della Salute Nr. del
Contenuto netto: kg 0,1-0,25-0,5-1-5-10-15 - Partita Nr.
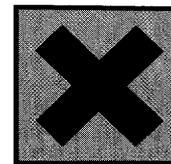
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Nell'impiego in pieno campo, attendere l'asciugatura dell'irrorato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : SINTOMI: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. METABOLISMO: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. TERAPIA: sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E CAMPI D'IMPIEGO
Fungicida in formulazione granuli idrodisperdibili ad azione sistemica, preventiva, curativa ed eradicante. Viene rapidamente assorbito dagli organi vegetativi e traslocato attraverso lo xilema in direzione acropeta, sfuggendo cosi' al dilavamento e proteggendo la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Pomacee (melo e pero)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*)
0,05-0,06% (50-60 g in 100 litri di acqua, massimo 1125 g/ha) in miscela con fungicidi di copertura (ad esempio Captano, Mancozeb, Dodina, Propineb, etc.). Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*)
0,05-0,06% (50-60 g in 100 litri di acqua, massimo 1125 g/ha)
- contro maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*)
0,06-0,09% (60-90 g in 100 litri di acqua, massimo 1500 g/ha).
Numero massimo di trattamenti su melo e pero: 4.
Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarine, susino)
- contro *Monilia spp.* e *Botrytis cinerea*
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,06-0,09% (60-90 g in 100 litri di acqua, massimo 1400 g/ha)
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra loro alla dose di 0,06-0,09% (60-90 g in 100 litri di acqua, massimo 1400 g/ha)
- contro mal bianco (*Spaerotheca pannosa*)
0,06-0,09% (60-90 g in 100 litri di acqua, massimo 1400 g/ha)
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,06% (60 g per 100 litri di acqua, massimo 1125 g/ha).
Numero massimo di trattamenti su drupacee: 2.
Vite
- contro Oidio (*Uncinula necatrix*)
intervenire alla dose di 0,05% (50 g per 100 litri di acqua, massimo 500 g/ha) ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es. Dinocap, zolfo bagnabile, zolfo in polvere).
Numero massimo di trattamenti su vite: 4.
Cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, melone, cocomero, carciofo
- contro Oidio
intervenire alla dose di 0,06% (60 g per 100 litri di acqua, massimo 600 g/ha) alla comparsa dei primissimi sintomi e ripetere secondo necessità.
Asparago
contro Oidio, ruggini, stemfiliosi
intervenire alla dose di 0,06% (60 g per 100 litri di acqua, massimo 600 g/ha) dopo la raccolta dei turioni, alla comparsa dei primissimi sintomi.
Cereali (Frumento e Orzo)
- intervenire alla dose di 1,20 kg/ha posizionando il trattamento come segue:
contro le "malattie del piede" (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis*) in fase di accestimento – levata
contro oidio (*Erysiphe graminis*), ruggini (*Puccinia spp.*), *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura
contro fusariosi della spiga (*Fusarium spp.*) in fase di piena fioritura
contro Septoria (*Septoria spp.*) in fase di inizio levata-spigatura.
Numero massimo di trattamenti su frumento e orzo: 1.
Tappeti erbosi
- contro *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctonia solani*
intervenire alla dose di 1,8-2,4 kg/ha alla prima comparsa dei sintomi.
COMPATIBILITA' : Il prodotto è incompatibile con i prodotti alcalini quali poltiglia bordolese, polisolfuri, calce.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Intervallo di sicurezza: 7 giorni prima del raccolto per pesco e nettarine, ciliegio, albicocco, susino; melone, cocomero, carciofo, 3 giorni per cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo, frumento e orzo.
ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 20 APR. 2011

11A09923

DECRETO 20 aprile 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Proteb 25 DG

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 19 agosto 2009 presentata dall'Impresa Prochimag Italia Srl con sede legale in Bologna - Viale Aldini 28, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato PRF 16 contenente la sostanza attiva tebuconazolo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 31 agosto 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 29 febbraio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 4 marzo 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in PROTEB 25 DG;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Prochimag Italia Srl con sede legale in Bologna - Viale Aldini 28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PROTEB 25 DG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 29 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva tebuconazolo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell' Impresa Chemia Spa, in via Statale 327 Dosso (Ferrara).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14843.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
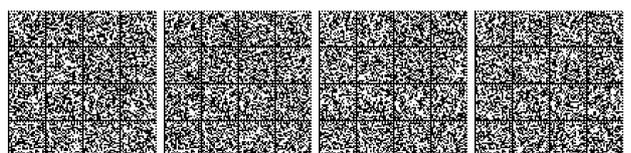
PROTEB 25DG

Fungicida sistemico per pomacee (melo, pero), drupacee (pesco, albicocco, ciliegio, susino), vite, cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, melone, cocomero, carciofo, asparago, cereali (frumento, orzo) e tappeti erbosi
Tipo di formulazione : granuli idrodisperdibili

COMPOSIZIONE
-Tebuconazolo puro g. 25
-Coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO :
Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PROCHIMAG ITALIA srl - Viale Aldini, 28 – Bologna (Italia) Tel. 0532/848436
Registrazione Ministero della Salute n° del
Contenuto netto: 0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10 kg
Partita n°.....
Officina di produzione: CHEMIA spa – via Statale 327 – 44047 Dosso (FE)

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare che donne utilizzino il prodotto o siano ad esso comunque esposte. Non accedere nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Nell'impiego in pieno campo, attendere l'asciugatura dell'irrorato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : SINTOMI: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. METABOLISMO: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. TERAPIA: sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni**

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Fungicida in formulazione granuli idrodispersibili ad azione sistemica, preventiva, curativa ed eradicante. Rapidamente assorbito dagli organi vegetativi è traslocato attraverso lo xilema in direzione acropeta, sfuggendo così al dilavamento e proteggendo la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Vite :
- contro Oidio (*Uncinula necator*)
Intervenire alla dose di 0,04% (40g per 100 litri d'acqua, massimo 500 g/ha)ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es. zolfo bagnabile, zolfo in polvere).
Numero massimo di trattamenti su vite : 4.
Cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, melone, cocomero, carciofo :
- contro Oidio
Intervenire alla dose di 0,05% (50 g per 100 litri di acqua, massimo 500g/ha) alla comparsa dei primissimi sintomi e ripetere secondo necessità.
Pomacee (melo e pero)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*)
0,04%-0,05% (40-50 g in 100 litri di acqua, massimo 1125 g/ha) in miscela con fungicidi di copertura (ad esempio captano, mancozeb, dodina, propineb, etc.). Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 gg fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 10-15 giorni oppure curativamente entro 72-96 ore dall'inizio dell'infezione.
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha*)
0,04-0,05% (40-50 g in 100 litri di acqua, massimo 1125 g/ha)
- contro maculatura bruna del pero (*Stemphylium vesicarium*)
0,05-0,08% (50-80 g in 100 litri di acqua, massimo 1500 g/ha).
Numero massimo di trattamenti su melo e pero: 4.
Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarine, susino)
- contro *Monilia* spp. e *Botrytis cinerea*
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 0,05-0,075% (50-75 g in 100 litri di acqua, massimo 1125 g/ha di formulato commerciale)
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 gg tra loro alla dose di 0,05-0,075% (50-75 g in 100 litri di acqua, massimo 1125 g/ha di formulato commerciale)
- contro mal bianco (*Sphaerotheca pannosa*)
0,05-0,075 (50-75 g in 100 litri di acqua, massimo 1125 g/ha di formulato commerciale)
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 0,05% (50 g per 100 litri di acqua, massimo 750g/ha).
Numero massimo di trattamenti su drupacee: 2.
Asparago :
contro Oidio, ruggini, stemfiliosi intervenire alla dose di 0,05% (50 g per 100 litri di acqua, massimo 500 g/ha di formulato commerciale) dopo la raccolta dei turioni, alla comparsa dei primissimi sintomi.
Cereali (Frumento e Orzo)
- intervenire alla dose di 1 kg/ha posizionando il trattamento come segue:
contro le "malattie del piede" (*Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis*) in fase di accestimento – levata
contro oidio (*Erysiphe graminis*), ruggini (*Puccinia* spp.), *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*, in fase di inizio levata-spigatura
contro fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.) in fase di piena fioritura
Numero massimo di trattamenti su frumento e orzo: 1.
Tappeti erbosi :
- contro *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa, Rhizoctonia solani* intervenire alla dose di 1,5-2 kg/ha alla prima comparsa dei sintomi.
COMPATIBILITA' : Il prodotto è incompatibile con i prodotti alcalini quali poltiglia bordolese, polisolfuri, calce.
Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
intervallo di sicurezza: 7 giorni prima del raccolto per pesco e nettarine, ciliegio, albicocco, susino, melone, cocomero, carciofo; 3 giorni per cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone; 14 giorni per vite; 15 giorni per pero; 30 giorni per melo, su frumento e orzo trattamento sino alla fine della fioritura.
ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con D.D. del 20 APR. 2011

11A09924

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Soniya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Teso unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sig.ra JOSE Soniya ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2007 presso la "Sri Devaraj Urs School of Nursing" di Kolar (India) dalla Sig.ra JOSE Soniya, nata a Angamaly-Kerala (India) il giorno 20.05.1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra JOSE Soniya è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A09993

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Sarabjit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del

1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kaur Sarabjit ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso il «Anil Baghi Hospital» di Ferozepur (India) dalla sig.ra Kaur Sarabjit nata a Jamsher-Jalandhar (India) il giorno 12 giugno 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kaur Sarabjit è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10039

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Christina Mary Francis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Christina Mary Francis ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter* , del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Toscana;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso il «St. John's School of Nursing» di Koramangala, Bangalore (India) dalla sig.ra Christina Mary Francis nata a Mariannapalya-Karnataka (India) il giorno 17 aprile 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Christina Mary Francis è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10040

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ayyanamparambil John Nisha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ayyanamparambil John Nisha ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertato che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Nisha A. John;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2001 presso il «School of Nursing, Indira Gandhi Co-Operative Hospital» di Kadavanthra (India) dalla sig.ra Ayyanamparambil John Nisha nata a Keechery, Kerala (India) il giorno 7 maggio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Ayyanamparambil John Nisha è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10041

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Biju Shibi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Biju Shibi ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertato che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Shibi M. Abraham ;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 presso il «Gopal Gowda School of Nursing» di Mysore (India) dalla sig.ra Biju Shibi nata a Kooroppada-Kerala (India) il giorno 17 maggio 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Biju Shibi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10042

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Robin Vinesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Ita-

lia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Robin Vinesh ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing (Basic)» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing (Basic)» conseguito nell'anno 2008 presso la «Rajiv Gandhi University of Health Sciences» di Bangalore, Karnataka (India) dal sig. Robin Vinesh, nato a Pulluvila-Kerala (India) il giorno 12 maggio 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Robin Vinesh è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10043

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 giugno 2011.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto l'art. 31 della legge 183 del 4 novembre 2010;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 7 gennaio 2011, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Chieti;

Vista la nota prot. 189 del 16 giugno 2011 della Federazione provinciali coltivatori diretti di Chieti con cui vengono designati componenti effettivo e supplente della suddetta commissione il sig. Fabio D'Amario e il sig. Giordano Nasini in sostituzione rispettivamente dei signori Petrei Bruno e Fabio D'Amario;

Ritenuto di dover procedere alle sostituzioni;

Decreta:

I signori Fabio D'Amario e Giordano Nasini sono nominati rispettivamente effettivo e supplente della Commissione provinciale di conciliazione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Chieti in rappresentanza della Federazione provinciale della Coldiretti ed in sostituzione del sig. Petrei Bruno e Fabio D'Amario.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 444/1994.

Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollet-

tino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Chieti, 23 giugno 2011

Il direttore provinciale: DI MUZIO

11A09528

DECRETO 22 luglio 2011.

Proroga dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2011 - Serie generale, concernente "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13 del medesimo decreto legislativo", di seguito decreto ministeriale 11 aprile 2011;

Visto l'ultimo comma del decreto ministeriale 11 aprile 2011 il quale dispone che: "Il presente decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per l'allegato III, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*";

Ravvisata l'opportunità di provvedere al completamento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2011 anche al fine di garantire la piena coerenza di esse con il processo di integrazione in atto a seguito della soppressione dell'ISPESL e della contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

Ravvisata l'opportunità di provvedere al completamento dell'attività istruttoria di tutte le richieste di abilitazione pervenute, predisponendo l'elenco di cui all'allegato III;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Modifica al decreto ministeriale 11 aprile 2011

1. Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 è modificato come segue:

a) all'art. 6, dopo il comma 2, le parole "90 giorni dopo" sono sostituite dalle seguenti: "270 giorni dopo".

Roma, 22 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

11A10249

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 luglio 2011.

Autorizzazione al laboratorio «Centro diagnostico Roselli Sas», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
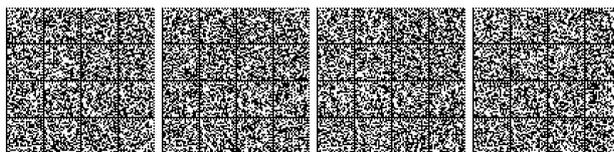
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette";

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Vista la richiesta presentata in data 1° luglio 2011 dal laboratorio Centro diagnostico Roselli S.a.s., ubicato in Sperone (Avellino), Via Circumvallazione n. 1, volta ad ottenere l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 31 marzo 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

il laboratorio Centro diagnostico Roselli S.a.s., ubicato in Sperone (Avellino), via Circumvallazione n. 1 al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Pedron Gianpietro.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 marzo 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Determinazione dell'acidità	Reg. CEE n. 2568/91 allegato II + Reg. CE 702/2007
Determinazione dell'Analisi spettrofotometrica nell'UV	Reg. CEE n. 2568/91 allegato IX + Reg. 183/93
Determinazione numero di perossidi	Reg. CEE n. 2568/91 allegato III

11A10037

DECRETO 13 luglio 2011.

Modifica al decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Labo 2000 S.r.l», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 10 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2010, supplemento ordinario n. 264, con il quale il laboratorio «Labo 2000 S.r.l.», ubicato in Campiglia Marittima - Venturina (Livorno), via Cerrini n. 30/34, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 7 luglio 2011, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 settembre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 10 novembre 2010;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 10 novembre 2010 per le quali il laboratorio «Labo 2000 S.r.l.», ubicato in Campiglia Marittima - Venturina (Livorno), via Cerrini n. 30/34, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01: R2009, (P.to 5.3)
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02: R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14-A: R2009
Anidride solforosa libera e anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04A: R2009
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS-03B: R2009 + OIV-MA-AS311-02: R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B: R2009
Glucosio e fruttosio (somma di glucosio e fruttosio da calcolo)	OIV-MA-AS311-02: R2006
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A: R2009 (P.to 5)
pH	OIV-MA-AS313-15: R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A: R2009 (P.to 4.C)
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV-MA-AS312-01A: R2009 (P.to 4.C) + OIV MA-AS311-02: R2009

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il dirigente: VARESE

11A10038

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Manolache Bogdan Marius, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Manolache Bogdan Marius, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento «Diploma de Absolvire a Şcolii Profesionale meseria electrician» (Attestato di qualifica professionale nella mansione di elettricista) conseguito nel 1993 presso la Scuola Professionale Tehnoton con sede a Iasi (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata in Italia di quattro anni e sei mesi presso ditta abilitata con mansioni di operaio elettricista, idoneo ed attinente all'esercizio delle attività richieste, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;
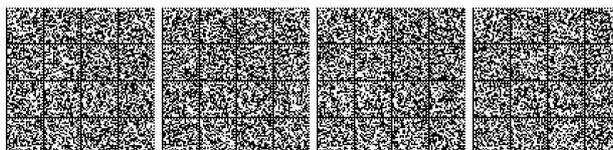
Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione e Impianti;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Manolache Bogdan Marius, cittadino rumeno, nato a Iasi (Romania) l'8 settembre 1974 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roam, 21 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09032

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mannalà Anna, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Mannalà Anna, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Mannalà Anna, cittadina italiana, nata a Napoli in data 30 novembre 1987, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09033

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Santaniello Anna, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Santaniello Anna, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Santaniello Anna, cittadina italiana, nata a Napoli in data 21 gennaio 1990, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09034

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Loreto Elena, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Loreto Elena, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Loreto Elena, cittadina italiana, nata a Napoli in data 10 febbraio 1991, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 22 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A09035

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Aneta Szpolorowska, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Aneta Szpolorowska, cittadina polacca, diretta ad ottenere il riconoscimento del Świadectwo Czeladnicze (Certificato di lavorante parrucchiere), conseguito presso la Camera dell'Artigianato a Bydgoszcz -Varsavia (Polonia), della durata di 3 anni con tirocinio, nonché dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratrice dipendente per 2 mesi in Polonia, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 23 febbraio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta, tra un tirocinio di adattamento della durata di 9 mesi presso un esercizio di acconciatura che ne certifichi l'avvenuto tirocinio o in una prova attitudinale in quanto il titolo posseduto appare titolo di conclusione di apprendistato, pertanto differente rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA-Benessere e Confartigianato;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. 91441 del 13 maggio 2011 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che la richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha tuttavia presentato documentazione utile all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento senza misure compensative, ma ha comunicato con nota n. 119785 del 23 giugno 2011 di voler sostenere quale misura compensativa la prova attitudinale;

Decreta:

Alla sig.ra Aneta Szpolorowska, cittadina polacca, nata a Torun (Polonia) in data 4 luglio 1981, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale volta a colmare la carenza formativa riscontrata, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

ALLEGATO

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Regione Marche, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l' interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell' art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

Prova pratica:

Taglio moda maschile e femminile: Detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.). Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

Tecniche di acconciatura: Messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc.). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.). Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giomo, sera e per cerimonia.

Colluquio:

Il colloquio orale verterà sulle materie oggetto della prova pratica - attitudinale nonche su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:

conoscenza delle regole di igienizzazione del locale e degli strumenti di lavoro;

postazione lavoro sicura.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non puo essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne da comunicazione al Ministero della sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

11A09921

DECRETO 5 luglio 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Bosi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 4 agosto 1982, con il quale la S.p.A. Bosi, con sede legale in Roma e codice fiscale n. 00040690570, facente capo al Gruppo Bosi, è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, relativo alla nomina del nuovo collegio commissariale delle società del Gruppo Bosi ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg.ri: ing. Andrea Carli, prof. Roberto Serrentino e dott. Antonio Guarino, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 28 ottobre 2010, con la quale i commissari liquidatori chiedono che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla Bosi S.p.A., avendo compiuto tutte le operazioni preliminari alla chiusura della liquidazione, ivi comprese la predisposizione del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione, per il conseguente deposito presso la cancelleria del tribunale, e la chiusura della posizione I.V.A. presso l'Agenzia delle entrate;

Preso atto che le risorse residue della procedura, pari ad euro 500,00, sono state accantonate per le spese finali di chiusura della procedura;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza in calce alla sopra citata istanza di chiusura del 28 ottobre 2010;

Richiamato il proprio provvedimento in data 19 novembre 2010 - prot. 0170134 con cui è autorizzato il deposito presso il tribunale di Roma del bilancio finale della procedura e del conto della gestione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 legge fallimentare;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Bosi, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Bosi, con sede legale in Roma, codice fiscale n. 00040690570.
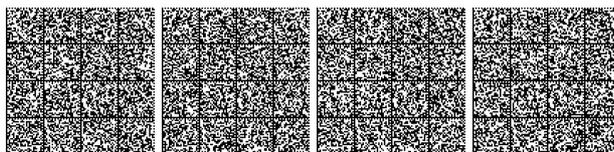
Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Bosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 5 luglio 2011

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

11A09925

DECRETO 5 luglio 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Giulio Einaudi Editore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/2006);

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 25 gennaio 1984 con il quale la S.p.A. Giulio Einaudi Editore con sede legale in Torino via Amerigo Vespucci n. 43, codice fiscale e Partita I.V.A. 469330013, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giuseppe Rossotto sostituito in data 18 febbraio 1997 dal dott. Osvaldo Paglietti al quale è successivamente subentrato in data 10 marzo 2003, il dott. Pier Vittorio Vietti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale è stato nominato il nuovo collegio commissariale della S.p.A. Giulio Einaudi Editore in amministrazione straordinaria, nelle persone dei sigg.ri dott. Pier Vittorio Vietti, dott. Fermo Andrea Martineili e dott. Stefano Bozzi, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 498, legge n. 296/2006;

Vista l'istanza in data 12 aprile 2011 con la quale i commissari liquidatori, dopo aver riferito che è stato completato il pagamento di tutti i creditori di cui al riparto finale ad eccezione degli istituti previdenziali i quali verranno soddisfatti entro un mese dalla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 4 comma 12 della legge n. 48/1988, che le somme destinate ai creditori irreperibili sono state versate su libretti giudiziari nominativi depositati presso la cancelleria del tribunale di Torino, chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla S.p.A. Giulio Einaudi Editore;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Giulio Einaudi Editore, a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Giulio Einaudi Editore con sede legale in Torino via Amerigo Vespucci n. 43, codice fiscale e Partita I.V.A. 469330013.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività comunque connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Giulio Einaudi Editore. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 5 luglio 2011

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

11A09926
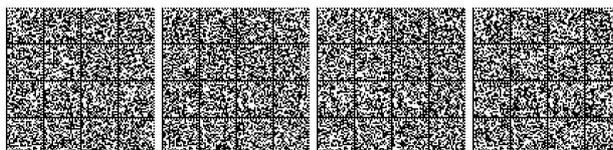
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Doxazosina Pensa».

Estratto determinazione V&A.PC/II/490 del 5 luglio 2011

Specialità medicinale: DOXAZOSINA PENSA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0898/001-002/II/003.

Tipo di modifica: modifica/sostituzione di un sito di produzione principio attivo.

Modifica apportata: aggiunta di un sito di produzione della sostanza attiva «doxazosina mesilato»: Excella GmbH, Nurnbergerstrasse 12 D-90537, Feucht (Germany).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09932

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vaxigrip».

Estratto determinazione V&A.PC/II/493 del 5 luglio 2011

Specialità medicinale: VAXIGRIP.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD SNC.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0121/001/II/057/G.

Tipo di modifica: modifica nella procedura di prova del principio attivo o delle materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Modifica (sostituzione) in un metodo di prova biologico, altre modifiche.

Modifica apportata: sostituzione del metodo di inibizione con il metodo di reazione a catena della polimerasi (trascrittasi inversa/RT-PRC) - aggiunta del test dell'attività enzimatica per gli antigeni della neuraminidasi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09933

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ranitidina Ranbaxy Italia».

Estratto determinazione V&A.PC/II/491 del 5 luglio 2011

Specialità medicinale: RANITIDINA RANBAXY ITALIA.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0254/002/II/037.

Tipo di modifica: modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito.

Modifica apportata: modifica delle specifiche in-process per la durezza: da 100-170n a 170-250 al fine di migliorare la solidità del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09934

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alendronato Teva».

Estratto determinazione V&A.PC/II/496 del 5 luglio 2011

Specialità medicinale: ALENDRONATO TEVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 037089012/M - «70 mg compresse» 2 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037089024/M - «70 mg compresse» 4 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037089036/M - «70 mg compresse» 8 (4x2) compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037089048/M - «70 mg compresse» 12 (3x4) compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037089051/M - «70 mg compresse» 40 (10x4) compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 037089063/M - «70 mg compresse» 50 compresse in dose unitaria confezione ospedaliera in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0833/001/II/024 - UK/H/0833/001/R01 - UK/H/0833/001/IB/25.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.4,e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09935

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sumatriptan Sandoz».

Estratto determinazione V&A.PC/II/495 del 5 luglio 2011

Specialità medicinale: SUMATRIPTAN SANDOZ.

Confezioni:

038636015/M - «50 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in strip AL/AL;

038636027/M - «50 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in strip AL/AL;

038636039/M - «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in strip AL/AL;

038636041/M - «50 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in strip AL/AL;

038636054/M - «50 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in strip AL/AL;

038636066/M - «50 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038636078/M - «50 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038636080/M - «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038636092/M - «50 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038636104/M - «50 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038636116/M - «50 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038636128/M - «50 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in contenitore PP;

038636130/M - «100 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in strip AL/AL;

038636142/M - «100 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in strip AL/AL;

038636155/M - «100 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in strip AL/AL;

038636167/M - «100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in strip AL/AL;

038636179/M - «100 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in strip AL/AL;

038636181/M - «100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in strip AL/AL;

038636193/M - «100 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in strip AL/AL;

038636205/M - «100 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038636217/M - «100 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038636229/M - «100 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038636231/M - «100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038636243/M - «100 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038636256/M - «100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038636268/M - «100 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

038636270/M - «100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in contenitore PP;

038636282/M - «100 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in contenitore PP.

Titolare AIC: Sandoz S.p.a.

N° procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0348/001-002/II/019.

Tipo di modifica: Modifica stampati.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9, del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09936
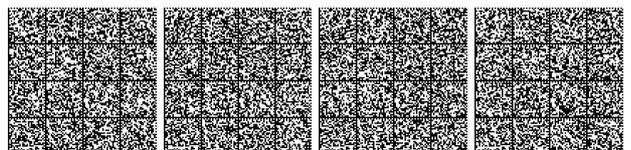
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

numero e data provvedimento	numero marchio	ragione sociale	sede legale	punzoni		
				ritirati	smarriti	non restituiti
47 del 16/03/2011	400	F.I.B.O in liquid.	Via R. Pasi, 41 -Vicenza	0	15	0
31 del 03/03/2011	529	Bellanda & Boratto Snc	Via G. Durando, - Vicenza	0	0	5
48 del 16/03/2011	546	Tradizone orafa Srl in liquid.	Via G. Corbetta, - Vicenza	27	3	0
49 del 16/03/2011	629	Menegon Cecilia Srl in liquid.	Via G. Medici, 70 - Vicenza	0	0	4
32 del 03/03/2011	682	Graser Gioielli Snc	Via Gamba, 36 - Bassano del Grappa	16	0	0
51 del 16/03/2011	749	G.T. Erre Srl	Via Enrico fermi, 5 -Camisano Vicentino	4	1	0
52 del 16/03/2011	896	Cunico Srl	Via del Progresso 1/A - Monticello Conte Otto	0	0	8
53 del 16/03/2011	1297	Il Gabbiano Srl	Via Ticino, 1/3 - Altavilla Vicentina	0	0	9
38 del 14/03/2011	1819	Cindrellini Oliviero	Strada dei Molini, 46 - Vicenza	6	0	0
39 del 14/03/2011	1855	M. G. Italia di Marco Gragnaniello	Via Zamenhof, 709 - Vicenza	0	0	2
63 del 21/03/2011	1971	Renval Snc di Rensi Walter, Giuseppe & C..	Via Stazione, 56 - Trissino	0	0	2
40 del 14/03/2011	2011	Microunivers Snc di Menegon Gabriella & C.	Via Ponti di Debba, 5 - Vicenza	2	0	0
64 del 21/03/2011	2057	Ororosa Snc di Valerio Maurizio & C	Via XXV Aprile - Sandrigo	4	2	0
41 del14/03/2011	2101	Iride srl	Via dell'Artigianato, 54 - Bolzano Vicentino	0	0	5
65 del 21/03/2011	2111	Ciemme Srl	Via Stadio, 2/7 - Camisano Vicentino	0	0	17
43 del14/03/2011	2346	3BBB di Bressan Gabriella	Via Melograni, 16 - Bassano del Grappa	2	0	0
66 del 21/03/2011	2389	Zen e Key Srl in liquidazione	Via Torino, 3 int. 1 - Romano d'Ezzelino	6	0	0
70 del 25/03/2011	2464	Arte Orafa di Bizzotto Ugo	Via J. Da Ponte, 33 - Bassano del Grappa	0	0	0
68 del 21/03/2011	2487	Master Watch Srl	Via dei Molini, 131 - Vicenza	0	0	4
73 del 25/03/2011	2614	Medegriffe Srl	Via Giuseppe Mazzini, 17 - Caldogno	1	0	0
44 del 14/03/2011	2645	Brunello Lorenzo	Via Busato, 9 - Vicenza	0	0	1
74 del 25/03/2011	2650	Booms di Booms Frank Michael	Piazzola san Giuseppe, 2 - Vicenza	0	0	3

I punzoni delle imprese sopra elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

11A09527

CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di Commercio di Viterbo con delibera n. 6/28 del 20 giugno 2011 ha nominato il Conservatore del Registro delle Imprese nella figura del Segretario Generale Dott. Francesco Monzillo a decorrere dal 1° luglio 2011.

11A09917

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Progetto «Raffineria di Roma - Intervento "2º reattore HDS" nel Comune di Roma in località Pantano di Grano» presentato dalla società Raffineria di Roma S.p.a. in Roma.

Determinazione n. DVA-2011-0016192 del 6 luglio 2011

Si determina

1. l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intervento «2° reattore HDS» nel Comune di Roma in località Pantano di Grano presentato dalla Raffineria di Roma S.p.A..

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

11A09929

Intervento di «Riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel Sin di Taranto. Progetto per la messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belleli.» presentato dall'Autorità portuale di Taranto, in Taranto.

Determinazione n. DVA-2011-0012955 del 31 maggio 2011

Si determina

1. l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di «Riqualificazione ambientale delle aree ricadenti nel SIN di Taranto. Progetto per la messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yad Belleli» presentato dall'Autorità portuale di Taranto.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

11A09930

Intervento di variazione dell'allacciamento alla linea elettrica dello stabilimento industriale per la produzione di biodiesel e energia elettrica da oli vegetali.» presentato dalla Società Carburanti del Candiano S.p.a., in Ravenna.

Determinazione n. DVA-2011-0015704 del 30 giugno 2011

Si determina

1. l'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di «modifica dell'allacciamento alla rete elettrica dell'impianto di produzione di biodiesel e energia elettrica da oli vegetali del Candiano» presentato da Carburanti del Candiano s.p.a..

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

11A09931

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della confraternita di San Giuseppe in Sant'Ippolito nella Chiesa di San Lorenzo Martire in San Lorenzello.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 giugno 2011, viene soppressa la Confraternita di San Giuseppe, con sede in Sant'Ippolito (Pesaro e Urbino), frazione Sorbolongo, loc. San Michele Arcangelo.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile al momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Lorenzo martire, con sede in San Lorenzello (Benevento).

11A09983

Soppressione della Arciconfraternita «Assunta» nella chiesa di Santa Maria Assunta e San Filippo Neri in Guardia Sanframondi.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 24 giugno 2011, viene soppressa l'Arciconfraternita «Assunta» nella chiesa di Santa Maria Assunta e San Filippo Neri in Guardia Sanframondi (Benevento).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Santa Maria Assunta e San Filippo Neri, con sede in Guardia Sanframondi (Benevento).

11A09984

Soppressione della confraternita dei «Sette Dolori» nella chiesa di Santa Maria Assunta in Faicchio

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 24 giugno 2011, viene soppressa la Confraternita dei «Sette Dolori» nella chiesa di Santa Maria Assunta in Faicchio (Benevento).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Santa Maria Assunta, con sede in Faicchio (Benevento).

11A09985

Soppressione della confraternita del «Purgatorio» nella chiesa di San Lorenzo martire in Airola

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 24 giugno 2011, viene soppressa la Confraternita del «Purgatorio» nella chiesa di San Lorenzo martire in Airola (Benevento).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Lorenzo Martire, con sede in Airola (Benevento).

11A09986

Soppressione della confraternita «SS. Corpo di Cristo» nella chiesa di San Lorenzo martire in Airola.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 24 giugno 2011, viene soppressa la Confraternita «SS. Corpo di Cristo» nella chiesa di San Lorenzo martire in Airola (Benevento).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Lorenzo Martire, con sede in Airola (Benevento).

11A09987

Soppressione della confraternita «Santa Maria del Carmine» nella chiesa di San Lorenzo martire in Airola.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 24 giugno 2011, viene soppressa la Confraternita «Santa Maria del Carmine» nella chiesa di San Lorenzo martire in Airola (Benevento).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Lorenzo Martire, con sede in Airola (Benevento).

11A09988

Soppressione della confraternita «San Giacomo Apostolo» nella chiesa di Santa Maria Capocasale in Durazzano.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 24 giugno 2011, viene soppressa la Confraternita «San Giacomo Apostolo» nella chiesa di Santa Maria Capocasale in Durazzano (Benevento).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria Capocasale in Durazzano (Benevento).

11A09989

Soppressione della confraternita del «SS. Sacramento» nella chiesa di San Michele Arcangelo in Arpaia.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 24 giugno 2011, viene estinta la Confraternita del «SS. Sacramento» nella chiesa di San Michele Arcangelo in Arpaia (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Michele Arcangelo, con sede in Arpaia (Benevento).

11A09990

Soppressione della confraternita di «Maria SS. del Rosario» nella chiesa di San Tommaso d'Aquino in Sant'Agata de' Goti.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 24 giugno 2011, viene estinta la Confraternita di «Maria SS. del Rosario» nella chiesa di San Tommaso d'Aquino in Sant'Agata dè Goti (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Tommaso d'Aquino, con sede in Sant'Agata dè Goti (Benevento).

11A09991

Soppressione della confraternita «Santa Maria del Suffragio» nella chiesa di Santa Maria Capocasale in Durazzano.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 24 giugno 2011, viene estinta la Confraternita «Santa Maria del Suffragio» nella chiesa di Santa Maria Capocasale in Durazzano (Benevento).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Santa Maria Capocasale in Durazzano (Benevento).

11A09992

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «TOLMINC»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 185 del 25 giugno 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Sirarsko društvo Tolminc - Slovenia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Formaggi - «TOLMINC».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A09919

Domanda di registrazione della denominazione «ARMAGH BRAMLEY APPLES»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 185 del 25 giugno 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dal Regno Unito, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «ARMAGH BRAMLEY APPLES».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A09920

Domanda di registrazione della denominazione «MELON DE GUADELOUPE»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 189 del 29 giugno 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticola e cereali, allo stato naturale o trasformati - «MELON DE GUADELOUPE».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A09922

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione alla «Italcheese S.p.a. - Magazzini generali reggiani» e contestuale autorizzazione di trasferimento dell'attività del magazzino generale negli impianti della «Gema - Magazzini generali Banca Popolare di Verona Banco San Geminiano e San Prospero S.p.a.».

Con decreto ministeriale 21 giugno 2011, alla «Italcheese S.p.a. - Magazzini Generali Reggiani» con sede legale in Reggio Emilia, via Kennedy n. 16/A, viene revocata la autorizzazione per l'esercizio del Magazzino Generale; contestualmente la «GEMA - Magazzini Generali Banca Popolare di Verona Banco San Geminiano e San Prospero S.p.a.» con sede legale ed operativa in Castelnovo di Sotto (RE), via Limido n. 24/A, viene autorizzata a trasferire l'attività della «Italcheese S.p.a. - Magazzini Generali Reggiani» nei propri impianti.

11A09918

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 20 del 20 giugno 2011

Il Presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 (prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010 fino al 30 giugno 2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, rende noto:

che con propria ordinanza n. 20 del 20 giugno 2011 ha disposto «Disastro Viareggio: intesa ai sensi della legge n. 106/2010 e ordine di pagamento in favore di alcuni dei beneficiari»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 29 del 1º luglio 2011 - parte prima.

11A09927

Approvazione dell'ordinanza n. 18 del 7 giugno 2011

Il Presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 (prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010 fino al 30 giugno 2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca, rende noto:

che con propria ordinanza n. 18 del 7 giugno 2011 ha disposto «Legge 7 luglio 2010, n. 106 ("Disposizioni in favore dei familiari delle vittime ed in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio"): nono pagamento in favore di alcuni dei beneficiari»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link "atti del presidente" e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 27 del 22 giugno 2011 - parte prima.

11A09928

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.". (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 164 del 16 luglio 2011).

Nell'allegato alla legge citata in epigrafe, per un errore generatosi nel corso della lettura ottica del testo da parte del sistema informatico, sono stati omessi alcuni contenuti dell'originale e pertanto, alla pag. 1, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*:

all'art. 10, dopo la modificazione: "*al comma 14, primo periodo, la parola*: «adottate» è sostituita dalla seguente: «adottare»;" deve seguire la seguente omessa modificazione: ***"al comma 16, le parole:*** **«parole: entro»** ***sono sostituite dalle seguenti:*** **«parole: "entro»;";**

all'art. 16, stessa pagina e colonna, dopo la modificazione: "*al comma 1, lettera* g)*, dopo le parole:* «attività operative omissioni» *sono aggiunte le seguenti:* «, fatti salvi i contenuti del comma 1-*bis* del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17, comma 23, lettera *a)*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;", deve seguire la seguente omessa modificazione: ***"al comma 9, alinea, le parole:*** **«articolo 5-*septies*»** ***sono sostituite dalle seguenti:*** **«articolo 55-*septies*».";**

all'art. 23, alla pag. 5, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la modificazione: *"al comma 36, le parole:* «e 215» *sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «. Al comma 215 del medesimo articolo, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo."»;", deve seguire la seguente omessa modificazione:***"al comma 43, le parole da:*** **«come modificato»** ***fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:*** **«e successive modificazioni»;";**

all'art. 35, stessa pagina, seconda colonna, dopo la modificazione: *"al comma 4, le parole:* «articolo 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 14»;", deve seguire la seguente omessa modificazione:***"al comma 9, le parole:*** **«legge di conversione»** ***sono sostituite dalle seguenti:*** **«legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009».".**

11A10425

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-173) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.